

(N. 1638-A bis)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## Relazione di minoranza della 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio

di concerto col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

Comunicata alla Presidenza il 24 febbraio 1953

#### Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo accordate sul bilancio dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Un particolare imprevisto in sede di votazione, ha determinato che la relazione che avrebbe dovuto essere di maggioranza e che era stata affidata a me su questa legge n. 1638-A, viene in aula come relazione di minoranza, ma è opinione del relatore e dei membri della Commissione del gruppo di maggioranza che questa legge possa essere discussa e debba essere votata, perchè costituisce una necessità per assolvere ad una ragione di equità e di giustizia.

Siamo in un campo indubbiamente delicato e complesso quale quello che interferisce coi problemi dei prezzi politici su materie prime destinate alla industria, o su prodotti destinati al consumo. Un campo cioè che in periodo di guerra ha avuto agio di svilupparsi in ogni settore, attraverso formule e procedure anche di eccezione, perchè la emergenza considerata

e quella in atto, imponeva decisioni immediate e impostazioni conclusive senza ritardo.

Prezzo politico significava che la differenza di costo sia sulla materia prima che sul prodotto, rispetto a quello reale, veniva assunta dallo Stato che se ne accollava l'onere, per realizzare quella stabilizzazione di prezzi verso il consumo di ogni tipo, che le emergenze di guerra suggerivano come necessaria.

L'intervento ha avuto luogo in tutto il Paese sia al Nord che al Sud; sia prima che dopo l'8 settembre 1943 e si è esercitato dal 1940 al 1945 pressochè su tutte le materie di base, per prolungarsi in qualche settore, come quello alimentare (vedi prezzo del pane) anche in annate successive alla liberazione.

Sotto questo profilo è ovvio che non si può *a priori* o per ragioni di principio generiche, respingere questa politica di prezzi e di inte-

grazioni, quando si pensi che essa fu avallata in periodo di esarchia per merci di consumi essenziali, e a fatica fu potuta sganciare e rendere libera da interferenze onorose, solo a situazioni meno oberate e agitate.

Sorge allora qualche cosa che ci pone di fronte ad interrogativi sostanziali in grado di esprimere le perplessità sotto un duplice profilo: quello derivante dal dubbio che la materia possa prestarsi a trucchi ed inganni, dopo tanto tempo e dopo avvenimenti molteplici di natura sconvolgitrice nella stessa attrezzatura degli uffici e quindi della meccanica delle procedure e quello di tutte le argomentazioni che operano, a fare del problema una questione di giustizia e di parità di trattamento, fra tutti coloro che avendo operato negli stessi tempi e nelle stesse materie, hanno avuto situazioni di forza diverse, capaci di impedire l'accesso al beneficio della integrazione legiferata.

Si potrebbe aggiungere anche sotto questo secondo profilo, la considerazione che se di leggi si tratta che abbiano costituito diritti reali per i cittadini, tali leggi vanno rispettate e non negate ad alcuni che per ovvie ragioni di forza maggiore non poterono beneficiarne ad oggi.

È peraltro anche vero che non tutte le situazioni che questa legge dovrebbe sanare e parificare derivano da leggi emanate dal Governo legittimo dell'Italia dopo il 1943, poichè parte di esse derivano invece da provvedimenti adottati dalla sedicente repubblica di Salò in stretta analogia peraltro e con analoga funzionalità rispetto alle leggi preesistenti e a quelle successive che operarono nell'Italia sotto la linea gotica fino al momento della progressiva liberazione.

Per dare ai colleghi i sufficienti elementi per giudicare e concludere, mi trovo quindi nella necessità di riferire con qualche ampiezza sugli antefatti e sui problemi che sono nella questione. Cercherò peraltro di riassumere:

1. Non vi è dubbio che la instaurata disciplina dei prezzi nel periodo dell'ultima nefasta guerra, rese necessario l'intervento dello Stato, per integrare con assegnazioni a carico del bilancio i maggiori costi, rispetto ai prezzi bloccati di vendita, delle merci e delle derrate, di produzione nazionale o di importazione, de-

stinate alle provviste belliche e al normale consumo.

2. È noto che tali interventi, venivano di volta in volta stabiliti con appositi provvedimenti di legge, ma anche autorizzati da siffatti provvedimenti solo in linea generale, per lasciare che disposizioni amministrative determinassero poi le singole concessioni e liquidazioni, in riguardo alle documentazioni predette sulle operazioni effettuate, dalle organizzazioni produttrici e importatrici.

3. Sono quindi somme ingenti (basta ricordare le differenze fra il costo ed il prezzo del pane e di quasi tutte le altre merci di maggior consumo alimentare) che sono state manovrate e pagate in questi settori e per tutto il lungo periodo di guerra, quasi sempre anzi sulla base di calcoli preventivi, che avrebbero dovuto poi conguagliarsi sulla base dei consuntivi, alcuni dei quali sono ancora da accertare definitivamente ad oggi.

4. Gli eventi dell'8 settembre 1943 con lo spezzarsi del Governo unitario d'Italia in due regimi, uno dei quali al Nord configurato nella sedicente repubblica mussoliniana, determinò come ovvio una frattura nel sistema dei rapporti di dare ed avere, e suscitò problemi d'ordine giuridico che in qualche modo si ritiene di dovere sanare.

Infatti è da rilevare che le determinazioni adottate dall'ex repubblica di Salò — in analogia con quanto avveniva nel resto d'Italia e con quanto si era sviluppato fino al momento della frattura — intesero: assicurare alla popolazione civile generi di consumo a prezzi bloccati qualunque fossero i loro costi reali e l'onere per acquistarli; soddisfare alla esigenza di rifornimento delle materie prime per le industrie di ogni tipo, allo scopo di fronteggiare le esigenze dei consumi civili (che si aggiungevano evidentemente in copia non indifferente a quelli militari); assicurare infine il lavoro nelle industrie che impegnavano centinaia di migliaia di operai con le loro famiglie e con le loro unità a carico.

Affermare quindi che il provvedimento attuale dovrebbe essere respinto perchè esso costituirebbe una specie di premio ritardato per le forniture ai nazisti e per le produzioni di

guerra, significa non avere letto il testo della legge che si ha in discussione e particolarmente il contenuto dell'articolo 4 che non offre dubbi di interpretazione e che è rafforzato nelle sue finalità, dal contenuto dell'articolo 5.

Non vi è dubbio quindi che il disegno di legge esclude che gli ulteriori sacrifici dello Stato in questo campo, possano essere operanti su produzioni destinate alle autorità germaniche o alle provviste belliche del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Si tratta invece di rendere efficaci fino alla liquidazione del sistema, leggi che precedettero il settembre 1943 e che anche se poi espresse e rinnovate da leggi della Repubblica sociale italiana costituivano null'altro che una esigenza di vita per i 25 milioni di abitanti che si trovarono sottoposti anche nell'ultima fase della guerra, all'occupazione nazista e alle leggi di un fascismo risorto in via effimera, con bandiera repubblicana.

Potevano sorgere dubbi a seguito del fatto che dopo tanto tempo avrebbero potuto operare documentazioni non perfette e affiorare postulazioni non del tutto analizzabili nella loro legittimità, ma una mia indagine accurata e precisa presso uffici ministeriali del Tesoro che queste materie ha regolato, e la informativa dettagliata ed accurata che in proposito ho potuto acquisire da uno dei funzionari più diligenti di questo dicastero, mi ha messo in grado di poter asserire in piena coscienza e con perfetta valutazione delle responsabilità che mi derivano dal mio asserto assoluto, che le posizioni da sistemare sono perfettamente individuate nella origine del credito e nel *quantum* che ne deriva.

L'entità quindi che ne consegue non presenta aleatorietà di maggiori oneri, può invece dare luogo a riduzioni per le cautele che il provvedimento di legge contiene in alcuni suoi articoli.

Abbiamo quindi:

1. Per i materiali ferrosi e prodotti siderurgici (minerali nazionali e di importazione, ghisa e acciaio) . . . . . L. 381.602.782

2. Per i minerali e metalli non ferrosi (bauxite, alluminio, manganese, nichelio, piombo, zinco, rame) . . . . . L. 38.651.715
3. Cuoi e pelli di importazione . . . . . 3.260.623
4. Prodotti chimici (carbonato sodio, soda caustica, gomma) . . . . . 7.034.346
5. Prodotti petroliferi (gestione A.G.I.P. dal 10 ottobre 1943 al 31 dicembre 1944 . . . . . 332.972.246

Dalla scheletrica elencazione che inserisco in questa relazione — con l'affermazione peraltro rinnovata che dispongo di tutta la elencazione di dettaglio per gruppi di prodotto delle ditte e degli enti interferenti e quindi in attesa delle sistemazioni creditizie — risulta chiaro che uno degli importi più cospicui si riferisce alla azienda dello Stato come l'A.G.I.P., così come notevoli somme degli altri capitoli, specie del primo, si riferiscono ad aziende che sono in mano al cento per cento — e a grande percentuale — ancora dello Stato, attraverso l'I.R.I.

Voglio aggiungere che in analogia, altri settori si trovarono impegnati dopo la liberazione, in sistemazioni del genere e alcune sono tuttora in corso.

Infatti il settore facente capo all'Alto Commissariato dell'alimentazione comportava una esposizione dello Stato per 1.240.000.000.

Tale settore comprendeva i reintegri nei conferimenti bestiame suino e bovino; le integrazioni O.C.O.P. per latte industriale; il contributo speciale per il Nord nella panificazione; le maggiori spese trasporto organizzate dall'U.C.E.F.A.P.; le agevolazioni I.C.E. nei cereali importati; le spese straordinarie nei rifornimenti della Sicilia e della Sardegna.

Il settore dell'agricoltura impegnato direttamente per le quote integrative di prezzi fissati dal Governo sui cereali e l'olio commestibile conferiti agli ammassi nella campagna dal 1943 al 1945 comportò oltre tre miliardi di interventi; il settore trasporto per i reintegri del maggior costo del carbone fossile corrisposti tramite l'Ufficio monopoli carboni, trovò una sistemazione interna dovuta ad accantonamenti esistenti capaci di fronteggiare gli oneri residui.

Il settore anch'esso e tuttora scoperto era quello industriale ed è ovvio che in uno Stato che si rispetti non possa, per la stessa materia, con le stesse modalità esecutive, con la stessa meccanica di interventi e di cose, usarsi due pesi e due misure.

L'argomento che viene affacciato da chi si oppone alla approvazione del provvedimento è quello di asserire non essere giusto provvedere in questo campo, quando ancora tante situazioni penose derivanti dalla guerra, tante distruzioni e tanti danni subiti dai privati, debbono essere ancora presi in considerazione di indennizzo.

È peraltro da considerare che se tale argomento avesse dovuto prevalere nel passato o dovesse prevalere al presente, nessun provvedimento di qualsiasi tipo inteso a sanare per gradi, i danni ingenti della guerra distruttrice, e nessuna operazione, con effetti conseguenti alla guerra stessa, avrebbe potuto e dovuto essere adottata per attendere l'ora X o l'ora zero, in cui simultaneamente tutte le leggi riparatrici, avrebbero dovuto essere sfornate e divenire operanti.

Può emergere un criterio di gradualità, ma la gradualità non è soltanto in rapporto alla opportunità di procurare il procurabile, e di parificare i trattamenti in più stridente contrasto, quando la misura del necessario fabbisogno può essere contenuta in disponibilità di bilancio già acquisite e mobilitabili.

Gli articoli della legge sono di cautela severa e di controllo assicurato nelle liquidazioni del caso; nulla vieta che suggerimenti opportuni per emendamenti a maggiore chiarezza e a maggiore severità, possano essere considerati ed accolti.

Ma prima di concludere questa mia relazione alquanto diffusa per la importanza della materia e l'onere che ne deriva per lo Stato, mi corre l'obbligo di ribattere alcune considerazioni che hanno costituito la sostanza pressochè esclusiva delle considerazioni svolte dal relatore di maggioranza (quella dei voti ... del particolare momento).

In aderenza alle tesi sostenute nei precedenti dibattiti si conviene che il disegno di legge in esame non intende porre in discussione la convalida o meno di dispositivi legislativi ed am-

ministrativi della repubblica sociale italiana in quanto i dispositivi di tale genere sono decaduti *ope legis*, per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249.

Ciò posto è di conseguenza fuori luogo ogni eventuale richiamo anche al disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 18 gennaio 1947, n. 21 ove artificiosamente si rievocano provvedimenti già privi di efficacia giuridica, per riconfermare superflualmente la loro invalidità, già consacrata indiscussamente con il suddetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249.

Come è stato ampiamente dibattuto, il disegno di legge in esame vuole essere un provvedimento di merito, che tende a sanare, come è avvenuto con tanti altri provvedimenti ordinari dell'attuale nostra legislazione, la soluzione di continuità non di fatto, ma sul piano legislativo, venutasi a determinare ad un certo momento nel complesso normativo regolante la vita economica e produttiva della Nazione; carenza che è conseguente ad eventi di forza maggiore i cui effetti negativi non possono rimanere indeterminatamente a carico dei settori economici e produttivi che sono essenziali alla vita stessa del Paese.

Nel perseguimento di una così sostanziale finalità, che è di somma giustizia, il legislatore non può non considerare le condizioni eccezionali di vero e proprio stato di necessità nelle quali venne a trovarsi quella parte del territorio nazionale, che per effetto dei suddetti eventi dovette soggiacere, per sopravvivere, all'imperio non solo dell'apparente governo della repubblica sociale italiana, ma di quello molto più drastico e vessatorio dell'occupante autorità germanica.

Ecco perchè dopo perplessità che non mancarono di operare anche in me per il dubbio della incertezza dei casi e la natura, diciamo così, politica del provvedimento, mi sono poi convinto attraverso l'acclaramento di ogni situazione e le considerazioni del caso, che il disegno di legge deve essere discusso e possa essere approvato.

TARTUFOLI, *relatore*.